

I.E.



# Città di Modica

## DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 327 del 12 2 AGO 2025

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica ed il Comune di Modica, per il servizio di scerbatura e potatura delle aree a verde dell'Area Archeologica di Cava d'Ispica in Modica. Assegnazione somme.

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 del mese di agosto alle ore 13,05 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Antoci Agatino	Assessore		X
Armenia Pietro	Assessore		X
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore		X
Spadaro Concetta	Assessore	X	

Vice

Rosario Cascano

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Puglisi Giuseppa Silvana Gabriella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.


Proposta prot. n. 329

del 12 2 AGO 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica ed il Comune di Modica, per il servizio di scerbatura e potatura delle aree a verde dell'Area Archeologica di Cava d'Ispica in Modica. Assegnazione somme.**


Il Dirigente



Il Redigente



Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

**PREMESSO:**

Che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari, sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere, sempre più, i propri territori veri attrattori turistici di livello nazionale ed internazionale;

Che il patrimonio culturale siciliano è una risorsa da valorizzare, anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali e che i beni culturali ricadenti nella provincia di Ragusa hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;

Che occorre perseguire azioni per incrementare sia la quantità che la qualità della fruizione culturale,

Che il codice dei Beni Culturali e del paesaggio all'art.112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concentrazione;

Che è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra gli Enti, per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

Visto il D.A. n.19 del 11.04.2019 con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge Regionale 3 novembre 2000 e s.m.i., il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica;

Visto l'art.22c.1 della L.R. 3.11.2000 n.20 e s.m.i., che prevede la nomina da parte dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del Direttore del Parco;

Visto l'art.15 della L.241/90 e s.m., che conferisce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi fra loro allo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato che l'art.3 della L.R.n.80/1977 e s.m. conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Visto l'art.5 del D.Lgs 42/2004 e s.m., che contempla la possibilità di particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;

Visto l'art.106 dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004, che prevede la possibilità di concedere l'uso dei beni culturali a singoli richiedenti, a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica;

Che dal combinato disposto degli artt. 102,111 e 112 del D.Lgs.42/2004 e s.m., è prevista la possibilità per le Amministrazioni firmatarie di definire un modello di gestione associata al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale e continuativa, allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza e la valorizzazione, attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni ad hoc;

Accertata l'opportunità di stipulare una convenzione, aderente alle disposizioni di legge in merito alla valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione del Parco di Cava Ispica, tramite un servizio di scerbatura e potatura delle aree a verde;

Vista la nota prot. n.2333 del 19.06.2025 con la quale il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica ha richiesto a codesto Ente una collaborazione per l'espletamento del servizio di cui sopra;

Vista la nota a riscontro prot. n.2440 del 25.06.2025 con la quale il Comune di Modica si rende disponibile ad effettuare il servizio de quo, presso l'area archeologica di Cava d'Ispica;

Che con la stipula della convenzione, il Comune di Modica si obbliga a :

- utilizzare la suddetta area esclusivamente per finalità attinenti a iniziative culturali di pubblico interesse;
- eseguire lavori di scerbatura delle aree a verde e potatura degli alberi ivi ammessi, fino ad un importo massimo di €.10.000,00 (eurodiecimila/00);
- fornire il POS (piano operativo di sicurezza) secondo le vigenti norme, per le attività pubbliche promosse quali organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali e per tutte le attività che non contrastino con il carattere storico/artistico del bene;
- collaborazione al servizio di custodia sulle manifestazioni da espletarsi fuori dagli orari d'apertura, secondo le modalità che saranno stabilite in base al tipo di evento;

Che il Parco, con la stipula della convenzione, dovrà fornire i seguenti beni/servizi:

- apertura quotidiana del sito secondo accordi sindacali;
- pulizia degli spazi interni ed esterni;
- servizio di custodia del sito secondo accordi sindacali;
- opere riguardanti la sicurezza dei visitatori;
- copertura assicurativa in merito alla responsabilità civile e penale per eventuali danni;
- ingresso gratuito per tutti gli amministratori comunali e del personale dell'Ufficio Turistico;

Dato atto che l'approvazione dell'allegato schema di convenzione risulta vantaggiosa per l'Ente;

Dato atto che, per quanto sopra, occorre provvedere alla copertura finanziaria dei lavori di scerbatura delle aree a verde e potatura degli alberi ivi ammessi, fino ad un importo massimo di €.10.000,00 (eurodiecimila/00);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che prevede al comma 1:

- l'Ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;
- La norma consente il superamento delle dotazioni previste nell'ultimo bilancio approvato a condizioni che siano individuate le fonti di finanziamento;
- inoltre ai sensi dell'art.163, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non frazionabili;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria ed indispensabile per assicurare l'attuazione di un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto e il cui mancato espletamento determinerebbe possibili gravi inconvenienti;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 09.07.2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato " Ecologia e Servizi Manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. n.6 – Manutenzione e Randagismo;

Vista la Determinazione Sindacale n.1300 del 01/07/2025 per la prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi" al Segretario Generale pro tempore;

Visti:

- art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991;
- la L.R. 48/91;
- il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.E.L.;

### Propone

1. Per le ragioni di cui in premessa e qui da intendersi espressamente richiamate, anche ai fini della motivazione di cui all'art.3 della L. n. 241/1990 e dell'art.3 della L.R. n.10/1991;
2. Di approvare lo schema della Convenzione tra questo Ente e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica con sede legale in Ragusa, via Cristoforo Colombo n.2, C.F. 92044600887 per il servizio di scerbatura e potatura delle aree a verde dell'area Archeologica di Cava Ispica in Modica;
3. Di dare mandato al Dirigente del IV Settore – “ Ecologia e Servizi Manutentivi di sottoscrivere il predetto schema di Convenzione;
4. Di autorizzare il Dirigente del IV Settore “Ecologia e servizi manutentivi” alla spesa per garantire il servizio di cui sopra stimata in €.10.000,00;
5. Di assegnare al Dirigente del IV Settore “Ecologia e servizi manutentivi” la somma di €. 10.000,00, dando atto che la stessa è da imputare al capitolo 58104 del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art.261 del T.U.E.L. per l'anno 2025; ;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n.44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 l.R. n. 30/2000, i pareri favorevoli:
  - del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
  - del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
- l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria ai sensi degli artt. 153-183-191 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- il vigente O.R.E.L.;
- la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;
- lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario

li, 20/08/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario

li, 20 AGO. 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZIARIO E TRIBUTI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. 581014 del Bilancio


2025 10P. 1297/25 € 10.000,00

li, 20 AGO. 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZIARIO E TRIBUTI

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 327 del 12 2 AGO 2025

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, addetto della pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **25 AGO. 2025** al **- 9 SET. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **22 AGO. 2025**

Il Segretario Generale

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'addetto della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.rg.it](http://www.comune.modica.rg.it)

Modica li

Il Segretario Generale

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
**PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA  
E CAVA D'ISPICA**

( Istituito con D.A. 19/GAB del 11/04/2019 )

PARCO ARCHEOLOGICO



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART.112, DEL D.LEG. N°42 DEL 22 GENNAIO 2004, INERENTE ALLA COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI, PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLE RECIPROCHE AZIONI, VOLTE A MIGLIORARE LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CAVA ISPICA.

**TRA**

Il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, C.F. 92044600887, con sede legale in Ragusa, Via Cristoforo Colombo n° 2, rappresentato dal Direttore Dott Giuseppe Morando nato a Vittoria il 01.05.1965, giusto Decreto Assessoriale di nomina del dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n° 621 del 04.02.2025, da una parte

**E**

Il Comune di Modica, (di seguito denominato Comune) con sede legale presso Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli comune di Modica C.F. 00175500883, rappresentato dal Sig. Sindaco Maria Monisteri Caschetto, dall'altra

**PREMESSO**

- che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari, sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere, sempre più, i propri territori veri attrattori turistici di livello nazionale ed internazionale;
- nella consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano sia una risorsa da valorizzare, anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali e che i beni culturali ricadenti nella provincia di Ragusa hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- che occorre perseguire azioni per incrementare sia la quantità che la qualità della fruizione culturale,
- che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio all'art. 112 disciplina le modalità per la valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;
- che è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra gli Enti, per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

**VISTO**

- Il D.A. n° 19 del 11/04/2019, con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica;
- L'art. 22 comma 1 della Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che prevede la nomina da parte dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del Direttore del Parco;

- Il D.D.G n° 621 del 04/02/2025 con il quale è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica, il dirigente regionale Dott. Giuseppe Morando;
- la Delibera di Giunta del Comune di Modica n° \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_
- la Determina del Direttore del Parco n° \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**CONSIDERATO** che l'articolo 15 della L.241/90, e successive modifiche, conferisce alle Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi fra loro allo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che l'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana" conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

**RICORDATO** che l'articolo 5 del D. Lgs. 42/2004, e successive modifiche, contempla la possibilità di particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;

**RICORDATO** che l'articolo 6 del D. Lgs. 42/2004, e successive modifiche sancisce che "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, .....Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.....";

**VISTO** l'art. 106 dei Beni Culturali, D.Lgs 42/2004, che prevede la possibilità di concedere l'uso dei beni culturali a singoli richiedenti, a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica;

**VERIFICATO** che a mente del combinato disposto degli articoli 102, 111 e 112 del D .Lgs. 42/2004, e successive modifiche, è prevista la possibilità per le Amministrazioni firmatarie di definire un modello di gestione associata al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale continuativa, allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza e la valorizzazione, attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni ad hoc;

**ACCERTATA** l'opportunità di stipulare una convenzione, aderente alle disposizioni di legge in merito alla valorizzazione dei Beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione del Parco di Cava Ispica, tramite un servizio di scerbatura e potatura delle aree a verde, così come descritto ai successivi articoli.

**RICHIAMATI** gli incontri preliminari tra il Parco e l'Amministrazione comunale, e la nota prot. n.2333 del 19.06.2025, con la quale lo scrivente ha richiesto a codesto Ente, una collaborazione per l'espletamento del servizio di cui sopra;

**VISTA** la nota a riscontro pervenuta, assunta da questo Ufficio al prot. n.2440 del 25.06.2025, con la quale il Comune di Modica si rende disponibile ad effettuare il servizio *de quo*, presso l'Area archeologica di Cava d'Ispica;

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Ragusa, tra il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica (di seguito denominato Parco), rappresentato dal Dott. Giuseppe Morando, da una parte e il Comune di Modica (di seguito denominato Comune), rappresentato dal Sindaco Maria Monisteri Caschetto, dall'altra;

si conviene quanto segue:

**Art.1** – Quanto espresso in preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art.2** – L'Area archeologica di Cava d'Ispica risulta in atto in possesso del Parco, che ne ha esclusiva competenza sotto il profilo scientifico, in materia di valorizzazione e su tutte le attività inerenti sul bene.

**Art.3** – Il Parco, a fronte dei servizi richiesti in parola, concede al Comune di Modica l'utilizzo degli spazi di cui sopra, per finalità attinenti ad iniziative culturali di pubblico interesse e della fruizione a titolo gratuito di scuole, di ogni ordine e grado.

**Art.4** – Nell'ambito delle iniziative di cui sopra, promosse direttamente dal Parco e/o in concerto con il Comune (organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali, il Parco dovrà fornire i seguenti beni/servizi:

- a) apertura quotidiana del sito secondo accordi sindacali;
- b) pulizia degli spazi interni ed esterni;
- c) servizio di custodia del sito secondo accordi sindacali;
- d) opere riguardanti la sicurezza dei visitatori;
- e) copertura assicurativa in merito alla responsabilità civile e penale per eventuali danni;
- f) ingresso gratuito fino ad un massimo di 50 (cinquanta) persone, previa esibizione di un coupon del Parco.

Resta di esclusiva competenza del Parco, la direzione scientifica del sito, i permessi di studio, pubblicazione scientifica, i permessi per riprese fotografiche professionali, cinematografiche, concessioni all'uso dell'Area archeologica e riprese televisive.

Al Parco rimangono di esclusiva competenza, altresì, il rilascio di tutte le autorizzazioni secondo le vigenti norme per tali attività, con riserva esclusiva di indicare, ove prescritto, entità e modalità dell'eventuale pagamento di diritti di riproduzione; i canoni concessori relativi all'uso del "Parco di Cava d'Ispica", la vendita dei biglietti d'ingresso, i canoni relativi alle forme di gestione per le attività di valorizzazione.

**Art.5** – Il Comune con la stipula della presente convenzione si obbliga a:

- utilizzare la suddetta area esclusivamente per finalità attinenti a iniziative culturali di pubblico interesse;
- eseguire lavori di scerbatura delle aree a verde e potatura degli alberi ivi annessi, fino ad un importo massimo di €. 10.000,00 (eurodiecimila/00);
- fornire il POS (piano operativo di sicurezza) secondo le vigenti norme, per le attività pubbliche promosse dallo stesso, quali organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali e per tutte le attività che non contrastino con il carattere storico/artistico del bene;
- collaborazione al servizio di custodia sulle manifestazioni da espletarsi fuori dagli orari di apertura, secondo le modalità che saranno stabilite in base al tipo di evento.

**Art.6** – L'eventuale presenza di soggetti esterni, cd. partners del Comune, afferenti ad istituzioni o associazioni che non perseguano finalità di lucro e non svolgano in alcun modo attività commerciale, dovrà essere preventivamente valutata, caso per caso, e di comune accordo tra le due parti, anche in termini di apporto nella partecipazione alla organizzazione e alla valorizzazione, fermo restando che le iniziative promosse dal Comune, dovranno essere concordate e realizzate in collaborazione con codesto Parco. In tal caso le parti potranno rimettersi ad un successivo atto regolatore aggiuntivo, subordinando ad una successiva autorizzazione, la definizione di eventuali aspetti non compresi nel presente atto, ivi compreso eventuale regolamento di attuazione.

Resta inteso tra le parti che non potrà formare oggetto della presente convenzione la richiesta del sito "Parco archeologico di Cava d'Ispica" per eventi prettamente privati sia civili che religiosi (es. convegni, feste per

matrimonio, cresima, battesimo, compleanno ed anniversari e tutto quello che non è pubblico), nonché per iniziative pubbliche con i c.d. partners del comune afferenti ad istituzioni o associazione che abbiano fine di lucro e commerciali. In tutte queste ipotesi la competenza rimane esclusiva del Parco.

**Art.7** – Ai sensi delle norme di tutela vigenti, è vietato qualsivoglia uso delle opere, incompatibile con la tutela e la conservazione delle stesse. Tutti i permessi di studio, pubblicazione scientifica, nonché i permessi per riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e qualsiasi altro tipo di riproduzione, dovranno essere richiesti al Parco, che potrà rilasciare autorizzazione, indicando entità e modalità dell'eventuale pagamento dei diritti di riproduzione, secondo il regolamento ed il tariffario adottato dallo stesso.

Eventuale sbigliettamento da parte del Comune in occasione di mostre, manifestazioni e/o eventi, sarà disciplinato in seguito con apposito atto.

**Art.11** - La convenzione ha durata di anni I (uno), decorrenti dalla sottoscrizione della presente. Il rinnovo dovrà essere oggetto di una nuova ed apposita convenzione, salvo esplicito diverso avviso formulato per iscritto da una delle due Parti stipulanti entro tre mesi dalla scadenza, e sempre che una delle Parti non si renda responsabile di gravi inadempienze.

Le Parti, in ogni caso, sono facultate a recedere dalla presente convenzione a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inviarsi con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che suddetto recesso non produrrà effetti automatici sulle attività in essere al momento dello stesso, che restano regolate dai relativi atti negoziali, anche con riferimento alla loro risoluzione.

**Art.12** - La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia in quanto compatibili in materia, alle norme del codice civile.

**Art.13** - Eventuali controversie saranno preventivamente oggetto di tentativo di conciliazione tra le Parti.

In caso di mancato accordo e/o di persistenza delle ragioni di controversia, la risoluzione sarà demandata al Giudice territorialmente competente, secondo le norme vigenti in materia.

Ragusa li \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Parco archeologico  
di Kamarina e Cava d'Ispica  
*Dott. Giuseppe Morando*

Il Sindaco del Comune di Modica  
*Maria Monisteri Caschetto*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_